

**COMUNE DI MONTIANO
(PROV. FORLI'-CESENA)**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL' ADDIZIONALE IRPEF**

Approvato con delibera di C.C. n. 6 del 12/2/2007

INDICE

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
Art. 2 ALIQUOTE	3
Art. 3 SOGGETTO PASSIVO E IMPONIBILE	3
Art. 4 SOGGETTO ATTIVO	3
Art. 5 VARIAZIONE DELL'ALIQUOTA	3
Art. 6 MODALITA' DI VERSAMENTO	4
Art. 7 ESENZIONI	4
Art. 8 FUNZIONARIO RESPONSABILE	4
Art. 9 SANZIONI E INTERESSI	4
Art. 10 ENTRATA IN VIGORE	4

Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF istituita dall'art.1 D.Lgs. 28 settembre 1998, n.360, come modificato dall'art. 1 comma 142-143-144 della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007).
2. Il vigente Regolamento è adottato ai sensi dell'art.52 del D.Lgs.446/97 e successive modificazioni.

Art. 2
ALIQUOTE

1. Il Comune di Montiano applica dal 1 gennaio 2002 l'aliquota di compartecipazione all'addizionale comunale all'Irpef come sopra istituita pari allo 0,2.
2. Il Comune di Montiano a partire dal 1 gennaio 2007 intende disporre una variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 art.1 D.Lgs.360/98, pari allo 0,2, portando complessivamente l'aliquota allo 0,4 per cento.
3. La variazione di aliquota viene effettuata con il presente regolamento approvato dal consiglio comunale con propria deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.130 del 5 giugno 2002.

Art. 3
SOGGETTO PASSIVO E IMPONIBILE

1. L'addizionale è dovuta dalle persone fisiche, applicando l'aliquota al reddito complessivo calcolato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta. L'aliquota stabilita è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui agli articoli 14 e 15 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 .

Art. 4
SOGGETTO ATTIVO

1. L'addizionale è dovuta al Comune di Montiano dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel comune stesso alla data dal 1 gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa.

Art. 5
VARIAZIONE DELL'ALIQUOTA

1. L'aliquota è fissata per l'anno 2007 nella misura di 0,40 punti percentuali.
2. Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalle normative vigenti, con deliberazione di Giunta Comunale adottata ai sensi degli artt. 42 e 47 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.).

3. La deliberazione di cui al comma 2 ha efficacia a decorrere dalla pubblicazione sul sito individuato con D.M. 31 maggio 2002, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Interno, che dovrà avvenire non oltre il 20 gennaio dell'anno di riferimento.

4. In caso di pubblicazione successiva al predetto termine, si applicherà l'aliquota nella misura vigente nell'anno precedente.

Art. 6

MODALITA' DI VERSAMENTO

1. Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente le aliquote determinate dal Comune, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, commi 2 e 3 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

Art. 7

ESENZIONI

1. Sono esenti dall'applicazione dell'addizionale tutti i contribuenti che abbiano un reddito complessivo annuo imponibile inferiore a €8.000,00

Art. 8

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Con Deliberazione di Giunta Comunale si procede alla nomina di un Funzionario per la gestione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 9

SANZIONI E INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (anche a titolo di saldo o acconto) del tributo in oggetto, il Comune provvederà ad applicare le sanzioni disciplinate dai D.Lgs. 471-472 e 473/1997 in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario, oltre agli interessi di legge.

Art. 10

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nel sito www.finanze.it.

2. Copia della deliberazione adottata dal consiglio comunale e del presente regolamento dovrà essere inviata in tempo utile per posta elettronica al seguente indirizzo:

entrate_dc_fiscalitalocaleudc@finanze.it ovvero spedita via fax al numero **06/59972780**.